

LA VALUTAZIONE

Come prescrive l'art. 1, comma 5, del DPR 122 /2009:“ Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa”.

Il momento della verifica è parte integrante dell'attività didattica e costituisce occasione di riflessione dell'alunno sul proprio percorso formativo. In questo contesto grande attenzione viene dedicata al problema della parola e della scrittura; in particolare il tema della scrittura costituisce un momento trasversale e di lavoro comune tra le discipline anche in relazione alle tipologie delle prove dell'esame di Stato. La costruzione di percorsi pluridisciplinari, ma soprattutto la progettazione di vere e proprie unità didattiche interdisciplinari è stata occasione per il confronto tra insegnanti sui criteri della valutazione. L'orientamento prevalente consiste nella ricerca di una pluralità di strumenti di verifica che permettano di valutare non solo le conoscenze, ma anche le capacità e le competenze.

SUDDIVISIONE DELL'ANNO SCOLASTICO

Delibera del Collegio dei Docenti del 30.05.2012 e successiva ratifica con delibera del Consiglio di Istituto n.7 del 15.06.2012

L'anno scolastico risulta suddiviso in due periodi didattici: un **trimestre** (dall'inizio dell'anno scolastico fino alla sospensione per le vacanze Natalizie) e un successivo **pentamestre** (dalla ripresa dell'attività didattica a gennaio fino al termine dell'anno scolastico). In considerazione della brevità del primo periodo didattico, le valutazioni infraquadrimestrali vengono svolte solo nel secondo periodo.

MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DELLE VALUTAZIONI

Deliberazione n. 6 del Collegio dei docenti del 1.9.2008, integrata dalla delibera n .5 del Collegio dei docenti del 2.9.2013

- a) Per le materie che prevedono valutazioni scritte e orali, dovranno essere effettuate almeno **due valutazioni scritte e due orali** nel primo trimestre e almeno **tre valutazioni scritte e tre orali** nel pentamestre.
- b) L'attribuzione dei primi voti del pentamestre, sia nello scritto sia nell'orale, dovrà necessariamente avere luogo in tempo utile per la comunicazione alle famiglie in sede di compilazione del rapporto informativo di metà quadrimestre.
- c) Per la **valutazione dell'orale** potranno essere adottate forme di verifica che esplorino tutte le modalità che la didattica offre (Colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività svolte, test, prove scritte valide per l'orale, griglie di osservazione di interventi sul medio e lungo periodo ecc).
- d) Le **esercitazioni scritte** effettuate per l'attribuzione del voto orale non potranno essere

sostitutive, di norma, in toto delle verifiche orali, tenendo conto dell'orario settimanale e del numero degli alunni delle classi.

e) Sia le valutazioni orali sia quelle scritte dovranno essere distribuite in modo equilibrato nel tempo, per essere significative di varie parti del programma di insegnamento e per consentire all'alunno i necessari processi di autovalutazione. Le **date** delle verifiche scritte dovranno essere comunicate con il dovuto anticipo e annotate sul registro di classe per evitare sovrapposizione di questo tipo di verifiche nello stesso giorno.

f) L'attribuzione di un giudizio corrispondente a "non classificato/a" può avere luogo solo in caso di grave e documentata necessità sia in sede di compilazione delle pagelline (di metà pentamestre), sia in sede di scrutinio intermedio (al termine del primo trimestre) che di scrutinio finale.

g) Le valutazioni devono essere **registrate** tempestivamente e altrettanto tempestivamente **comunicate**.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Deliberazione del Collegio dei docenti del 16.9.2008

**(Corrispondenza fra livelli, voti e prestazioni) -
OBIETTIVI – ELEMENTI COGNITIVI (del profitto)**

SAPERE (conoscenza)				SAPER FARE (abilità)		
Livelli di valutazione	PREPARAZIONE		CONOSCENZA	COMPRESIONE	APPLICAZIONE	RIELABORAZIONE
OTTIMO	Ampia approfondita organizzata ben strutturata	10	Completa, coordinata e approfondita	Assimila criticamente l'argomento nei suoi aspetti e motivi originali	Applica le procedure e le conoscenze in problemi nuovi senza errori e imprecisioni	Organizza in modo completo le conoscenze acquisite, anche con valutazione autonoma e pertinente
		9				
BUONO	Complessivamente accurata e razionale	8	Completa e organizzata	Padroneggia l'argomento in modo abbastanza articolato, senza commettere errori	Sa applicare contenuti e procedure acquisite anche in compiti complessi, pur con imprecisioni	Sa effettuare autonomamente analisi sintesi e valutazioni
DISCRETO	Nozionistica mnemonica settoriale generica	7	Essenziale ma non approfondita	Padroneggia i nuclei concettuali fondamentali, pur commettendo ancora errori	Sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza errori	Se guidato, sa effettuare analisi, sintesi e valutazioni complete ma non approfondite
SUFFICIENTE		6				
INSUFFICIENTE	Superficiale lacunosa limitata carente	5	Frammentaria superficiale lacunosa carente	Riconosce i nuclei fondamentali, ma commette errori significativi	Sa applicare le conoscenze in compiti semplici, ma commette errori	È in grado di effettuare analisi e sintesi solo parziali e imprecise
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	Povera inconsistente	3 - 4	Molto lacunosa scadente	Fatica a riconoscere i nuclei fondamentali dell'argomento e commette gravi errori	Non riesce ad applicare le conoscenze in situazioni ampiamente sperimentate e conosciute	Non è in grado di effettuare alcun tipo di analisi delle conoscenze acquisite
NULLA	Nulla	1 - 2	Nulla	Non riconosce alcun nucleo dell'argomento	Non riesce a fare applicazioni	Non riesce a fare alcuna elaborazione

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI RELIGIONE

Deliberazione n. 1 del Collegio docenti del 19 gennaio 2010 e Deliberazione n. 1 del Consiglio d'Istituto del 27 gennaio 2010

In ottemperanza alla Deliberazione provinciale n. 2485 del 12 ottobre 2009, nella valutazione dell'apprendimento della religione si seguiranno i criteri indicati nella seguente griglia che recepisce e adatta opportunamente alle condizioni particolari della disciplina la griglia di valutazione deliberata dal Collegio docenti il 16.09.2008:

VOTO	LIVELLI DI VALUTAZIONE	CONOSCENZE	ABILITÀ	PARTECIPAZIONE
10 – 9	OTTIMO	Conosce in modo ben strutturato gli aspetti fondamentali della materia.	Assimila criticamente e organizza in modo corretto gli argomenti. Rielabora personalmente e in modo approfondito quanto appreso.	Partecipa ed è interessato/a sia nel dialogo educativo sia nell'interazione con la classe.
8	BUONO	Conosce gli argomenti svolti in modo settoriale, ma articolato.	Si orienta in modo corretto nelle linee generali. Rielabora in modo personale, anche se non molto approfondito.	Dimostra interesse e partecipa alla lezione.
7 – 6	SUFFICIENTE	Conosce gli argomenti svolti in modo superficiale.	Assimila superficialmente gli argomenti principali.	Dimostra interesse settoriale. partecipa poco attivamente alla lezione.
5 – 4	INSUFFICIENTE	Non conosce in modo corretto gli argomenti fondamentali.	Non assimila e non sa orientarsi nell'elaborazione degli argomenti.	Dimostra disinteresse e assume un atteggiamento passivo.
3 – 1	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	Conosce poco o nulla di quanto proposto.	Non rielabora per niente in modo personale.	Dimostra totale disinteresse e assume un atteggiamento passivo, a volte di disturbo.

Tale tabella tiene conto dell'oggettiva difficoltà di effettuare una valutazione individuale vera e propria, basata su congrui elementi, nella cornice di una sola ora di lezione e con un numero decisamente elevato di studenti.

Va anche tenuto in considerazione il fatto che il voto di religione (pur espresso in termini numerici) non può in ogni caso avere alcun rilievo legale sul piano del profitto scolastico degli alunni. Si concorda quindi per una valutazione che esprima in linea di massima il livello di interesse e di partecipazione con il quale il lavoro è stato svolto.

LA VALUTAZIONE DEI BES

Deliberazione n° 9 del Consiglio di Istituto del 19 giugno 2017

La valutazione delle competenze acquisite dagli allievi, che precede, accompagna e segue i percorsi curricolari (Indicazioni Provinciali) è uno dei doveri e delle responsabilità che competono alla scuola.

Nel caso di alunni con BES, “La valutazione scolastica, periodica e finale [...] deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici” attivati nel corso dell’anno scolastico e previsti nel Piano Didattico Personalizzato”. Il medesimo decreto raccomanda inoltre alle istituzioni scolastiche di adottare “modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di raggiunto”.

In fase di valutazione degli alunni e studenti con Bisogni educativi Speciali, si dovrà tener conto del rapporto tra risultati della prova e il soggetto che li ha determinati, della situazione di partenza dell’apprendente, della personalità e delle condizioni psico-fisiche dell’alunno, in un’ottica formativa e non puramente sommativa, affinché il momento valutativo non si riduca a una mera misurazione delle performance.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) L.170/2010

Le Istituzioni Scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti

legati all’abilità deficitaria

Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune.

Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del D.P.R.323/2008.

Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato.

LE PROVE PER GLI ALUNNI CON DSA - PROVE EQUIPOLLENTI

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.

Le prove equipollenti possono consistere in:

1. **MEZZI DIVERSI:** le prove possono essere ad esempio svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche.

2. **MODALITA' DIVERSE:** il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).

3. **CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO:** il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc o trasforma le prove del Ministero in sede d'esame (anche la mattina stessa).

4. **TEMPI PIU' LUNGHI** nelle prove scritte "Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica durante l'anno e previste nel PEI"

Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme alle Indicazioni Provinciali.

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE DI UNA PROVA EQUIPOLLENTE

Rispetto ai contenuti:

- ridurre gli apparati concettuali con eventuali sostituzioni
- valorizzare gli aspetti operativi dei saperi
- mirare all'essenzialità e alla fondatività delle conoscenze e delle competenze

Rispetto alle forme realizzative:

- fornire tracce, schemi, mappe...
- utilizzare strumenti compensativi (computer con i programmi di videoscrittura...)
- programmare le prove (colloqui orali, ...)
- sostenere lo studente valorizzando i suoi punti di forza

Il titolo conseguito con le prove equipollenti è valido a tutti gli effetti di legge.

LE PROVE PER ALUNNI CON PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Le prove dovranno essere familiari per l'alunno disabile, che dovrà possedere gli strumenti, cognitivi e non, per affrontarle ed eseguirle. Esse faranno riferimento esclusivamente alle conoscenze, abilità e competenze indicate nel P.E.I. e dovranno avere carattere di validità, cioè di "misurare" di volta in volta quelle conoscenze e competenze sottoposte a controllo; dovranno inoltre riferirsi a criteri assoluti e al criterio di progresso personale.

Per il PEI DIFFERENZIATO (attestato di credito formativo), il Documento a cura della Commissione deve comunque riportare le votazioni delle prove d'esame (sia complessiva in 100mi che dei punteggi parziali) e crediti formativi documentati.

La valutazione degli/delle alunni/e di recente immigrazione avviene con le stesse modalità previste per gli/le alunni/e della provincia. Al fine di promuovere l'integrazione scolastica degli/delle alunni/e di recente immigrazione, la loro valutazione avviene, qualora sia necessario, in riferimento agli obiettivi di apprendimento nelle discipline, ambiti interdisciplinari e attività, secondo un piano di studio opportunamente adattato. Quest'ultimo può prevedere anche criteri di valutazione differenziati.

TEDESCO L2

1. Alunni con diagnosi funzionale (ai sensi della legge 104/1992) e diagnosi funzionale (ai sensi della L.104/1992, limitatamente al contesto scolastico).

Per questi alunni il consiglio di classe elabora un Piano Educativo Individualizzato (PEI), che, se necessario, prevede il raggiungimento di obiettivi differenziati, ovvero livelli di competenza ridotti in una o più discipline, in deroga a quelli previsti dalle Indicazioni provinciali.

Ne consegue che sia la valutazione periodica in itinere che quella finale, come pure quella in sede di esame, sono effettuate facendo riferimento a tali obiettivi differenziati (ziel-differenziert). E' importante che le prove differenziate siano idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali (ad esempio esercizi con un diverso livello di difficoltà un numero ridotto di prove, un'articolazione delle prove differente da quelle ordinarie in una o più abilità linguistiche).

2. Alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (ai sensi della legge 170/2010).

Nella prassi didattica gli alunni con DSA affrontano, quindi gli stessi contenuti svolti dal resto della classe, ma le attività e i compiti verranno proposti in modo che le conoscenze e le competenze possono essere raggiunte con strategie alternative facendo ricorso se necessario, a misure compensative-dispensative (per esempio ausilio del dizionario digitale e non, più tempo durante le prove, testi scritti a carattere più grande, anche con colori o sottolineature, lettura svolta da altra persona eccetera). Per quanto attiene alla valutazione, essa può essere differenziata e coerente con gli interventi pedagogico-didattici previsti dal Piano Didattico

3. Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (rientranti nell'Area dello svantaggio socio economico, linguistico, culturale) ai sensi della Direttiva ministeriale del 27.12.2012 e della Circolare ministeriale n. 8 del 06.03.2013).

Per ciascun alunno rientrante in questa categoria e che frequenta le scuole in lingua italiana da non più di 2 anni e che evidenzia difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana stessa, il Consiglio di classe dovrà predisporre un Piano Didattico Personalizzato (PDP) fissando livelli ridotti di competenza linguistica riferibili al livello pragmaticamente e ragionevolmente raggiungibile nel relativo periodo di frequenza scolastica.

Nella prassi didattica questi alunni hanno diritto ad interventi didattici personalizzati nei contenuti e nella forma. Per quanto attiene alla valutazione finale, si dovrà fare riferimento al livello di competenza in precedenza fissato e descritto nel PDP e considerato presumibilmente raggiungibile dall'alunno al termine del percorso.

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISTURBO DI DEFICIT DI ATTENZIONE ED IPERATTIVITA' (ADHD)

Si ritiene necessario considerare i fattori presenti nella diagnosi ADHD prima di procedere alla valutazione dell'alunno. Occorre, infatti, tenere conto del fatto che il comportamento di un alunno con ADHD è condizionato fortemente dalla presenza dei sintomi del disturbo. Oltre alle indicazioni relative alle modalità di programmazione degli interventi didattici e di conduzione della classe riportati nelle Circolari Ministeriali prot. 40899 del 15/6/2010 e prot. 5713 del 9/2010, la valutazione degli alunni con tali deficit deve tener conto delle seguenti indicazioni:

- organizzare prove scritte in più parti e in più quesiti distinti;
- valutare gli elaborati scritti in base al contenuto, senza considerare gli errori di distrazione e valorizzando il prodotto e l'impegno piuttosto che la forma,
- gratificare gli alunni in forme ravvicinate e frequenti.

Gli allievi con ADHD sosterranno le prove di esame secondo la normativa vigente.

ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Deliberazione N. 4 del Collegio dei Docenti del 19 maggio 2016

Il voto di condotta/comportamento è espresso in decimi e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e a determinarne il credito scolastico. Qualora inferiore a sei (6) non consente il passaggio alla classe successiva o l'ammissione all'esame di Stato (*Decreto ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009 ai sensi dell'articolo 2, 3. Comma, del Decreto-Legge 1 sett. 2008 n. 137 e dell'articolo 2 della successiva Legge di conversione n. 169 del 30 ottobre 2008*).

Gli obiettivi generali di tale valutazione sono d'ordine educativo e sono espressi dall'Art. 7 del DPR 122/2009: "La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado [...] si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare."

Il voto viene attribuito dal Consiglio di classe sulla base della media fra tre specifici indicatori, secondo la seguente tabella. Nella valutazione da parte del Consiglio di classe particolare attenzione viene prestata anche alla presenza di note disciplinari in quanto significative riguardo agli indicatori del comportamento.

VOTI	INDICATORI DEL COMPORTAMENTO		
	Rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto	Adempimento del diritto-dovere di studio	Partecipazione al dialogo educativo
9 / 10	Ottimo / Eccellente	Ottimo / Eccellente	Ottimo / Eccellente
8	Buono	Buono	Buono
7	Discreto	Discreto	Discreto
6	Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente
= 0 < 5	Insufficiente	Insufficiente	Insufficiente

Di seguito alcuni descrittori relativi ai tre indicatori:

Rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto. Rispetto degli orari sia all'inizio delle lezioni, sia dopo gli intervalli, sia nel trasferimento in aule speciali, laboratori, palestre etc. Puntualità nelle giustificazioni. Adeguatezza e serietà delle motivazioni nei permessi di entrata e uscita. Rispetto delle regole di comportamento sia durante le lezioni che negli intervalli e nelle attività extra-curricolari, fra cui le uscite e i viaggi di istruzione. Rispetto dell'ambiente scolastico e della sua pulizia (anche per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti). Corretto utilizzo dei locali, dei materiali, strutture e attrezzature dell'Istituto (tra cui: banchi, sedie, pareti delle aule; libri

ottenuti in comodato o presi in prestito dalla biblioteca etc.). Rispetto delle regole sul fumo. Rispetto delle norme sull'uso dei cellulari e di altri dispositivi. Rispetto del decoro personale. Responsabilità e correttezza nei rapporti con gli altri, ovvero con tutte le componenti dell'Istituto.

Adempimento del diritto-dovere di studio. Assiduità nella frequenza. Serietà, costanza e responsabilità in ogni fase e modalità dello studio, sia scolastico che domestico. Puntualità nelle consegne, tra cui rientra lo svolgimento dei compiti domestici nonché l'essere muniti dei testi e dei materiali necessari durante la lezione. Disponibilità a sottoporsi con correttezza alle verifiche previste.

Partecipazione al dialogo educativo. Interesse, partecipazione e collaborazione in ogni fase dell'interazione didattica. Disponibilità all'approfondimento, anche personale. Motivazione, equilibrio e responsabilità negli interventi, rispetto delle regole del dialogo, disponibilità all'ascolto e al confronto.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI/LE ALUNNI/E STRANIERI/E E PER EVENTUALI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI

**Deliberazione n. 3 del Collegio dei docenti del 27 novembre 2009
A emendamento della Deliberazione n. 2 del Collegio dei docenti del
16.1.2008**

È cura dei Consigli di Classe operare affinché gli/le alunni/e stranieri/e di recente immigrazione, e che hanno quindi una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana, possano avere una valutazione in tempi relativamente brevi rispetto al loro inserimento, almeno nelle materie meno legate all'espressione linguistica oppure nelle lingue straniere di cui sono a conoscenza.

Nelle discipline in cui l'apprendimento presenta maggiori difficoltà a livello linguistico, qualora alla fine del primo quadrimestre gli/le alunni/e non abbiano raggiunto competenze sufficienti ad affrontare una valutazione adeguata, si potrà utilizzare la voce *non classificabile* (n.c.) sulla pagella, spiegandone poi le motivazioni a verbale.

Il Consiglio di Classe potrà altresì prevedere un percorso individualizzato, documentato nel Piano educativo personalizzato, che può contemplare la temporanea esclusione dal *curriculum* di alcune discipline. In sostituzione di tali discipline verranno predisposti corsi per l'apprendimento linguistico di base o per il potenziamento delle competenze già acquisite, anche in collaborazione con il Centro linguistico.

Il lavoro svolto dagli/le alunni/e durante tali corsi diventa parte integrante della valutazione di Italiano (intesa come materia curricolare) o anche di altre discipline, nel caso in cui sia possibile l'apprendimento di contenuti. Di conseguenza, il lavoro degli/le alunni/e sarà oggetto di verifiche orali e scritte predisposte dai docenti dei corsi e concordate con l'insegnante curricolare.

Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline curricolari, essi dovranno essere opportunamente selezionati e semplificati individuando i nuclei tematici irrinunciabili, in modo da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.

Nel caso che gli/le alunni/e stranieri/e abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera (Inglese o Francese), essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come lingua veicolare - quando possibile - per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni materiali.

Per tutti gli alunni, e quindi anche per gli alunni stranieri, il voto/valutazione sommativa non può essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma deve tener conto del

raggiungimento di obiettivi trasversali quali impegno, partecipazione, progressione nell'apprendimento e di eventuali condizioni di disagio.

Per la valutazione degli/le alunni/e stranieri/e inoltre è opportuno prendere in considerazione la situazione di eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell'Italiano come L2 sia come lingua di comunicazione sia come lingua dello studio.

CRITERI DI VALUTAZIONE NEGLI SCRUTINI DI FINE ANNO E VALIDITA' ANNO SCOLASTICO

Deliberazione n. 2 del Collegio dei docenti del 27.11.2009 Sulla base del DPR 122 del 22 giugno 2009 e dell'O.M. 92/07 e successive integrazioni del Collegio Docenti del 16 giugno 2017

Il Collegio dei docenti conferma i propri orientamenti generali già espressi in fatto di valutazione, ritenendo che essa sia prima di tutto formativa e che come tale si sviluppi sull'intero anno scolastico, con lo scopo anche di calibrare meglio l'intervento didattico. Esso fa riferimento alla tavola di valutazione deliberata in data 16/09/2009 e alla DELIBERAZIONE N. 2 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 23 GENNAIO 2009, OLTRE CHE AL D.P.R. 122/2009.

Valutazione di fine anno scolastico

La valutazione di fine anno dovrà riferirsi al complesso dell'anno scolastico utilizzando un congruo numero di verifiche scritte/orali il cui risultato deve essere regolarmente e tempestivamente riportato sul registro personale del docente e comunicato all'alunno (alla famiglia in sede di udienza o in altra occasione su richiesta della stessa).

Le valutazioni finali devono essere espresse da ogni docente con un voto unico intero (comprendente scritto e orale); tale voto è proposto da ciascun docente al Consiglio di classe per la conseguente deliberazione di:

1. ammissione alla classe successiva
2. non ammissione alla classe successiva
3. sospensione del giudizio

La valutazione di cui sopra deve prendere in considerazione i seguenti elementi:

- a. profitto: livello e tipo di conoscenza dei contenuti disciplinari (cfr. tab. di valutazione)
- b. impegno di studio e partecipazione al dialogo educativo (qualità, assiduità, etc.)
- c. confronto tra situazione di partenza e di arrivo circa il profitto e l'impegno
- d. capacità di recupero autonomo e/o guidato (in caso di assegnazione della sospensione del giudizio)
- e. eventuali carenze nella stessa materia nell'anno precedente non colmate, gravità delle stesse e possibilità o meno di recupero
- f. situazione di obbligo scolastico.

Ammissione/non ammissione alla classe successiva

L'ammissione alla classe successiva è decisa autonomamente da ciascun Consiglio di classe a fronte di un rendimento sufficiente in tutte le materie e di un voto di condotta sufficiente. L'ammissione

avviene anche per quegli alunni/quelle alunne per i quali sia stato elaborato un Piano educativo personalizzato che tiene conto del raggiungimento degli obiettivi minimi nell'arco di un tempo più lungo (ad es., un biennio).

La non ammissione può essere deliberata dal Consiglio di classe se l'alunno presenta insufficienze giudicate non recuperabili nel corso dell'anno successivo e tali da rendere ragionevolmente impossibile il suo proficuo inserimento nella classe seguente, a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto minimi per il conseguimento della sufficienza.

Sospensione del giudizio

Nello scrutinio finale il Consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, ma per i quali valuti la possibilità di raggiungimento degli obiettivi minimi grazie alle attività di recupero assegnate (corso di recupero ovvero studio autonomo).

Agli alunni che presentano una situazione di carenza formativa non può essere attribuita, di norma, la sospensione del giudizio in più di tre materie. Il Consiglio di classe valuterà, in ogni caso, le possibilità di recupero, sulla base degli obiettivi raggiunti e del tempo limitato a disposizione per lo stesso (due mesi).

Validità anno scolastico

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per gli studenti di tutte le classi, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, è richiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Sono previste motivate e straordinarie deroghe per assenze documentate e continuative; nei casi indicati di seguito il consiglio di classe valuta se le assenze pregiudichino o meno la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno.

Il Collegio dei Docenti ha stabilito, con deliberazione del 16 giugno 2017, le seguenti deroghe:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- terapie e/o cure programmate
- donazioni di sangue
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Nuove disposizioni per l'ammissione all'Esame di Stato

La Legge n.1 dell'11 gennaio 2007, recante le nuove disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, introduce il giudizio di ammissione o non ammissione all'Esame di Stato. Il DPR n. 122/2009 precisa le condizioni di ammissione.

Al termine dell'anno scolastico i Consigli di classe, nel valutare in sede di scrutinio finale gli alunni dell'ultimo anno del triennio, procederanno a una valutazione dello/a studente/ssa che tenga conto delle conoscenze e delle competenze da lui/lei acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive, degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere la sufficienza in tutte le materie, oltre che nel voto di condotta.

Viene ammesso all'Esame di Stato lo/a studente/ssa che abbia:

- la sufficienza in ciascuna disciplina dell'ultimo anno di corso

- la sufficienza nel voto in condotta
- la frequenza di almeno tre quarti dell'orario personalizzato.

Per tutti gli studenti, comunque, salvo diversa disposizione normativa, dovrà essere formulato dal Consiglio di classe un giudizio di ammissione, che assolverà il compito di fornire alla Commissione di esame ogni utile dato informativo sulla personalità e sulla preparazione del candidato. L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con la sola indicazione <<Ammesso>> o <<Non ammesso>> e l'indicazione del credito scolastico maturato.

IL CREDITO SCOLASTICO

Deliberazione n. 3 del Collegio dei Docenti del 03/09/2012

Agli alunni delle classi del triennio, oltre ai voti distinti per materia, proposti da ciascun docente al consiglio di classe in base alla tabella di valutazione posta nella Deliberazione del Collegio dei docenti del 16/09/2008, in sede di scrutinio finale devono essere attribuiti anche i crediti scolastici, ai sensi della Legge 11.01.07, del DM n. 42/07 e del DM n. 99/09.

Tali crediti vengono determinati sulla base dell'allegata tabella A, che riporta la banda di oscillazione in cui si è inseriti a partire dalla media dei voti dello scrutinio finale. Il Consiglio di classe ha la facoltà di aumentare il punteggio, rimanendo sempre all'interno della banda prevista, tenendo in considerazione:

- a) prossimità della media dei voti al margine più alto della banda di oscillazione
- b) assiduità della frequenza scolastica e delle attività complementari e integrative
- c) partecipazione e impegno per le attività didattiche
- d) partecipazione e impegno per le attività complementari e integrative
- e) eventuali crediti formativi, con le seguenti condizioni vincolanti: che siano certificati, che siano relativi all'anno scolastico in corso, che siano coerenti con l'indirizzo di studi, che siano acquisiti all'esterno della scuola.

Credito formativo

Per l'attribuzione dei crediti formativi si fa riferimento alle disposizioni vigenti, in particolare al DM n. 452/1998 e al DM n. 49/2000.

Nel riconoscimento dei crediti formativi i Consigli di classe osserveranno i seguenti parametri generali:

1. Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione.
2. Le esperienze che concorrono all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art. 12 del Regolamento citato, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

Tabella dei crediti scolastici

Decreto ministeriale n.99/2009

TABELLA A

(sostituisce la tabella prevista dall'art. 11 del D.P.R. n. 323/1998, così come modificata dal DM 42/2007)

CREDITO SCOLASTICO

Candidati interni

Media dei voti	Credito scolastico (Punti) triennio		
	I anno	II anno	III anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre alla media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse per le attività didattiche svolte e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE CONCORRONO ALL'OTTENIMENTO DEL CREDITO FORMATIVO

Deliberazione n. 3 del Collegio dei docenti del 10.5.2010

- Esperienze maturate presso enti e associazioni culturali (corsi, progetti, collaborazione ad attività, manifestazioni, conferenze ecc.) per una durata complessiva annuale non inferiore alle 50 ore: teatro, danza, conservatorio, istituto musicale, beni ambientali, beni culturali e artistici, biblioteche, pubblicistica, stampa, cinema, web ecc.
- Volontariato presso associazioni ed enti accreditati e in progetti qualificati per una durata complessiva annuale non inferiore alle 50 ore:
Educazione alla salute, Croce Rossa, scoutismo, Caritas, Elki, “la Strada - der Weg”, Centri giovanili ecc.
- Attività sportiva presso società sportive accreditate per una durata complessiva non inferiore alle 100 ore:
tutte le attività, anche in forma non agonistica
- Esperienze professionali condotte al di fuori del calendario scolastico con durata non inferiore alle 3 settimane, quando coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo. L'esperienza professionale deve essere comprovata da assunzione o pagamento contributi INPS
- Corsi di lingue e esperienze linguistiche all'estero:
corsi di lingue in Italia (non meno di 50 ore annue); corsi di lingue all'estero (40 ore in non meno di 2 settimane).
- Certificazioni linguistiche:
 - **Patentino di bilinguismo A e B per tutte le classi**
 - Francese: Delf B1 per le classi terza, quarta e quinta, Delf B2 per la classe quinta
 - Tedesco: Goethe Zertifikat(e) e TestDaF, livello B2 per la terza, per la quarta e per la quinta e C1 per la quarta e la quinta.
 - Inglese: certificazione a livello internazionale: B1 per la classe terza e B2 per le classi quarta e quinta.
 - Altre lingue non insegnate nella nostra scuola: livelli B1 per terza e quarta e livello B2 per la quinta classe.
- Certificazione ECDL (Patente Europea del Computer)

Al fine di raggiungere le ore richieste è possibile cumulare più certificazioni purché appartenenti alla stessa categoria di esperienze.